

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2005****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Apertura**

- (1) Il 13 luglio 2004, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 7 giugno 2004 dalla European Refractories Producers Federation (P.R.E.) («il denunciante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di mattoni di magnesia. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunciante, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) I produttori all'origine della denuncia, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni hanno reso note le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (5) Per consentire ai produttori esportatori cinesi di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari di richiesta alle imprese cinesi notoriamente interessate. Otto imprese hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, oppure il trattamento individuale qualora dall'inchiesta fosse emersa una non conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM, mentre un'impresa ha chiesto soltanto il trattamento individuale.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU C 180 del 13.7.2004, pag. 2.